Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 dicembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 31 DICEMBRE 1951:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1409.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Salvidio Salvatore fu Angelo, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1410.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Solima Vincenzo fu Rosalbino, in comune di Bisignano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1411.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Arturi Raffaele fu Francesco, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1412.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Bartoli Serafina fu Tommaso, in comune di Bocchigliero (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1413.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Montemurro Alfredo fu Diego, in comune di Aprigliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1414.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Colosimo Luigi fu Luca, in comune di Sersale (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1415.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Fasanella Giuseppe fu Luigi, in comune di Bisignano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1416.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zinzi Maddalena fu Domenico, in comune di Mesoraca (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1417.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuti Antonio fu Natale, in comune di Cassano Jonio (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1418.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Serra Francesco fu Salvatore, in comune di Cassano Jonico (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1419.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Ciro fu Luigi, in comune di Bisignano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1420.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zinzi Maddalena fu Domenico, in comune di Petronà (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1421.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Giuseppe fu Arturo, in comune di Rossano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1422.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Lucà Vincenzo e Diego fu Saverio, in comune di Taverna (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1423.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Solima Vincenzo e Francesco fu Rosalbino, in comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1424.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Baffi Gennaro fu Mariano, in comune di Acri (Cosenza).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1425.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Di Francia Francesco, Esterina, Alfonsina fu Luigi, in comune di Aprigliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1426.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Arnoni Fortunato Tommaso fu Gerardo, in comune di Longobucco (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1427.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di De Grazia Mario Filippo fu Vincenzo, in comune di Cropani (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1428.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Campagna Carlo fu Nicola, in comune di Tarsia (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1429.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Filippelli Giuseppe fu Luigi, in comune di Calopezzati (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1430.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Feraudo Gabriella e Adelaide fu Francesco, in comune di Longobucco (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1431.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Ciro fu Luigi, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1432.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Feraudo Gabriella e Adelaide fu Francesco, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1433.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Massara Francesco fu Filippo, in comune di Pedace (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1434.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, in comune di Cirò (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1435.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Angelo fu Luigi, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1436.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Palopoli Alfredo fu Cesare, in comune di Scala Coeli (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1437.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Compagna Francesco di Piero, in comune di Terranova di Sibari (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1438.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Laura fu Enrico, in comune di Soveria Simeri (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1439.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Falcone Antonio fu Raffaele, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1440.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Filippelli Giuseppe fu Luigi, in comune di Rossano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1441.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Compagna Francesco di Piero, in comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1442.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe, in comune di Crosia (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1443.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Aurora fu Annibale, in comune di Terravecchia (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1444.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Filippelli Giuseppe fu Luigi, in comune di Crosia (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1445.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ricciulli Michele fu Francesco, in comune di Aprigliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1446.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Talarico Carmine di Antonio, in comune di Cropani (Catanzaro).

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1447.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Celeste Achille fu Luigi, in comune di Mandatoriccio (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1448.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Colosimo Luigi fu Luca, in comune di Cropani (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1449.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Panizza Angela fu Vitantonio, in comune di Mandatoriccio (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1450.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Baffi Gennaro fu Mariano, in comune di San Demetrio Corone (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1451.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Feraudo Adelaide e Gabriella fu Francesco, in comune di Terranova di Sibari (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1452.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Nasturzio Ettore Francesco fu Silvestro e ditta Segherie Silane per le rispettive parti, in comune di Bocchigliero (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1453.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Ciro fu Luigi, in comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1454.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Clausi Massimo fu Francesco, in comune di Crucoli (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1455.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Clausi Massimo fu Francesco, in comune di Scala Coeli (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1456.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Celeste Achille fu Luigi, in comune di Campana (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1457.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Clausi Massimo fu Francesco, in comune di Campana (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1458.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Chidichimo Concetta fu Paolo, in comune di Cassano Jonio (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1459.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Capocchiani Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni, in comune di Pedace (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1460.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Casolini Giuseppe fu Antonio, in comune di Cropani (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1461.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà della Soc. An. Gestione Immobiliare della Sila (S.A.G.I.S.), con sede in Carate Brianza, in comune di Aprigliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1462.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Angelo fu Luigi, in comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1463.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Cribari Leonardo fu Francesco, in comune di Roccabernarda (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1464.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Compagna Antonia fu Francesco, in comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1465.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Baffi Gennaro fu Mariano, in comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1466.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuti Antonio fu Natale, in comune di Villapiana (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1467.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giunti Pietro fu Leonardo, in comune di Strongoli (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1468.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Baffi Gennaro fu Mariano, in comune di Terranova di Sibari (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1469.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Talarico Simone di Antonio, in comune di Sellia (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1470.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Ciro fu Luigi, in comune di Crosia (Cosenza).

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1471.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Passavanti Giandomenico fu Luigi, in comune di Pietrapaola (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1472.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Murano Serafino fu Nicola, in comune di Campana (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1473.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Albani Maria fu Filippo, in comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1474.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Albani Maria fu Filippo, in comune di Roccabernarda (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1475.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi, in comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1476.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Sprovieri Michele fu Angelo, in comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1477.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ciliberto Mario di Gregorio (eredi), in comune di Cirò (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1478.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1479.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Massara Francesco fu Filippo, in comune di Strongoli (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1480.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Albani Tito fu Roberto, in comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1481.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, in comune di San Cosmo Albanese (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1482.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zito Michele fu Stefano, in comune di Cirò (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1483.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Guinetti Claudio di Cesare, in comune di Marcedusa (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1484.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Ciro fu Luigi, in comune di Calopezzati (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1485.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Albani Enrico fu Roberto, in comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1486.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Francesco Giuseppe fu Carlo, in comune di Belcastro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1487.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, in comune di San Demetrio Corone (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1488.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Guinetti Claudio di Cesare, in comune di Mesoraca (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1489.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Casabona (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1490.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi, in comune di Bisignano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1491.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Toscano Maria e Luisa fu Pietro, in comune di Cassano Jonio (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1492.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Tallarico Giuseppe fu Ludovico, in comune di Casabona (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1493.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Campagna Domenico fu Carlo, in comune di Cassano Jonio (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1494.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Clausi Massimo fu Francesco, in comune di Campana (Cosenza).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402.

Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizione generale.

Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 1° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonchè nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (sub. 72-*quinquies*, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° comma; 72-*sexies* e 72-*septies*) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonchè dell'art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

CAPO I.

ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

Art. 2.

Modalità e termini per l'adozione di un piano Compilazione del progetto.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

E' fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.

Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Efficacia e contenuto del piano.

Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione, perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 4.

Documenti essenziali del piano.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1:2000, delle quali uno dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

Art. 5.

Pubblicazione del piano.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inscrirsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.

Decorso il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovraintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Approvazione del piano.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.

Un estratto del decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inscrito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 7.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere del piano Loro urgenza e indifferibilità.

L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 8.

Espropriabilità delle aree della zona di espansione.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 3 lettera *d)*.

Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Procedura abbreviata per le espropriazioni.

Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto è notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità, il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura dell'espropriante il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità.

Art. 10.

Varianti al piano.

Il Comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.

Art. 11.

Durata del piano.

Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se

convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.

Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici. Le determinazioni relative sono adottate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia è stabilita nel decreto suddetto, e non può eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

Art. 12.

Applicabilità della legge urbanistica.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continuano ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Misura di salvaguardia in dipendenza dell'approvazione del piano.

Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

Art. 14.

Sanzioni per i contravventori.

I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.

Nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

CAPO II.

ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 15.

Intervento del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico finanziarie, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'interno, può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, in relazione alla necessità di ciascun Comune, e con tutte le facoltà al medesimo attribuite dalla presente legge. In tal caso la spesa occorrente è anticipata dallo Stato, salvo ricupero verso il Comune in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti solo in casi eccezionali, previo concerto col Ministero del tesoro.

Ove si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti il ricupero è limitato alla metà della spesa.

Sono escluse dal ricupero previsto nel primo comma le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici, al cui ripristino lo Stato sia tenuto a norma dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se le opere stesse, in base alle previsioni del piano di ricostruzione, debbano essere eseguite in sede diversa da quella originaria.

Art. 16.

Lavori di concessione.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, non può essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto.

Art. 17.

Facoltà di espropriare e rivendere le aree.

Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può autorizzare le Amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree destinate a costruzione e ricostruzione di edifici, in una o più zone determinate dal piano di ricostruzione, quando ciò sia giustificato da imprescindibile necessità inerenti all'attuazione del piano medesimo.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonchè, ove il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti, dal relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.

La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia sino al 31 dicembre 1955.

Art. 18.

Aree escluse dall'espropriazione.

Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso la procedura già iniziata ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati entrambi con la legge 28 luglio 1950, n. 834.

Sono, inoltre, escluse le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 19.

Aumento della superficie della zona di espansione.

Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all'art. 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all'art. 3, lettera *d*), della presente legge, si è tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.

Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l'approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all'art. 17 — secondo comma — anche la variante necessaria per l'aumento della superficie delle zone di cui al suddetto art. 3, lettera *d*). A tale variante si applica l'art. 10 comma secondo, della presente legge.

Art. 20.

Occupazione di urgenza delle aree espropriande.

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.

Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennità spettante ai proprietari si applica il precedente art. 9.

Art. 21.

Agevolazioni fiscali.

Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI — SCELBA — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 novembre 1951, n. 1403.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili e degli impianti di alcuni uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato è autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52.

Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1404.

Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1405.
Norme sulla circolazione monetaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonchè nuove monete in lega « Italma » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonchè la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi a' sensi del successivo art. 3.

Art. 2.

A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà parimenti stabilita la data, trascorsa la quale, i predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 3.

In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente art. 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'art. 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con la osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

Art. 5.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro, i termini di cui ai precedenti articoli, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che gli ultimi termini di prescrizione non potranno, in ogni caso, essere successivi al 31 dicembre 1954.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dalla attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1951, n. 1406.
Approvazione dell'atto stipulato il 18 settembre 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il legale rappresentante dell'Impresa Francesco Saverio Parisi - Società in nome collettivo - per la concessione di sola costruzione del completamento del primo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a

trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 18 settembre 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il legale rappresentante della Impresa Francesco Saverio Parisi — Società in nome collettivo — per la concessione di sola costruzione del completamento del primo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 105. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1407.

Erezione in ente morale della « Città dei Ragazzi per la provincia di Pescara - Padre O' Flanagan », con sede in Pescara.

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Città dei Ragazzi per la provincia di Pescara Padre O' Flanagan », con sede in Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 103. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1951, n. 1408.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Luigi Sturzo », con sede in Roma.

N. 1408. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Luigi Sturzo », con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 104. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1951.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del XXXIII Salone internazionale dell'automobile a Torino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 21 maggio 1951, n. 612, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del XXXIII Salone internazionale dell'automobile a Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del XXXIII Salone internazionale dell'automobile, del valore di L. 20, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37×21.

La filigrana, in chiaro, è formata dal segno cabalistico della ruota alata disposto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta racchiusa in una cornicetta lineare, presenta in primo piano una lussuosa automobile posta su un grande piano poggiato su due sostegni laterali. Sullo sfondo, campeggia al centro in chiaro, una grande ruota dentata e, posta un po' a sinistra, a mezza tinta, si delinea la cupola della Mole Antonelliana. Ai lati della vignetta, sono disposte 6 bandiere (3 per parte) delle diverse Nazioni che espongono nel Salone. In alto a sinistra vi è la leggenda in carattere pieno « Poste », a destra « Italiane »; in basso, nello spessore del piano su cui posa l'automobile, vi è la leggenda in chiaro su fondo pieno « XXXIII Salone Internazionele dell'Automobile »; negli angoli è ripetuto il valore « L. 20 »; al centro « Torino 4 15 aprile 1951 ».

Fuori del formato stampa in basso al centro vi è la leggendina capillare « I.P.S. Off. Carte-Valori Roma ».

Il francobollo è stampato in colore verde cupo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1951, e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Spataro

Il Ministro per il tesoro
Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 33, *foglio n.* 10. — Manzella

(6497)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1951.

Modificazioni alla tabella C, concernente divieti di impiego del rame e sue leghe, previsti dal decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, concernente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, zinco e rispettive leghe;

Visto l'articolo unico della legge 18 novembre 1951, n. 1176, che converte in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942;

Sentita la Commissione consultiva costituita con decreto Ministeriale 15 dicembre 1951 ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1176;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto d'impiego del rame e sue leghe di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, convertito nella legge 18 novembre 1951, n. 1176, non si applica ai seguenti impieghi compresi nella tabella *C* allegata al decreto stesso:

1. Cardini, cerniere ed accessori relativi.

5. Articoli metallici per ebanisteria, ad eccezione delle cerniere.

27. Condutture, ad eccezione delle tubulature di strumenti.

35. Spurghi, ad eccezione delle grate per docce ed orinatoi.

45. Raccordi di scarico per tubazioni interne.

63. Tiranti ed ingaggi per supporto di tubazioni.

65. Lamelle per pavimenti di terrazzolite.

67. Sifoni a tenuta, ad eccezione dei sifoni tubolari diametro 20 senza spurgo e di quelli fabbricati con metallo di 2ª fusione.

70. Tubi, tubazioni ed accessori per condutture e tubazione e condutture interne ed accessori — tubi di arrivo per impianti sanitari — ad eccezione:

a) dei tubi per condotti di acqua sotterranea;

b) di quelli per condutture di acqua calda e fredda per abitazioni o condutture di ossigeno;

c) delle tubazioni per usi industriali e delle apparecchiature chimiche e a gas;

d) dei raccordi per saldature, dei manicotti e delle virole per saldatura.

84. Raccordi per installazione di irradiatori e stufe a gas, ad eccezione di quelli posti fra i serbatoi e gli apparecchi funzionanti ad alta pressione.

87. Raschietto per fango.

91. Autoclave per lavanderia.

92. Vasche per lavoro.

97. Mobili e parti di mobili per uffici e per locali pubblici.

99. Rifiniture, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.

106. Viti per seghe a nastro, dadi e rondelle per assicurare le lame delle seghe alle impugnature.

110. Coltelli da tasca, ad eccezione dei ribattini e dei rivestimenti interni.

114 e 115. Guarnizioni per bauli e per bagagli, ad eccezione dei rivestimenti protettivi in ottone, dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.

131. Astucci e scrigni compresi i cofanetti da profumeria.

132. Accendisigari, ad eccezione di quelle parti che sono indispensabili al funzionamento.

135. Insegne e pannelli reclame.

167. Ghiacciaie per sale mortuarie.

176. Supporti ad arco per calzature.

179. Distintivi, ad eccezione degli spilli e dei fermagli e dei distintivi del personale, quando sono necessari per la protezione e la sicurezza degli organismi di Stato o negli stabilimenti industriali.

183. Accessori per camere da bagno comprese le barre d'appoggio portabicchieri, portaspazzolino per denti, portacarta e supporti di mensole.

188. Inchiostro a base di bronzo, ad eccezione di quello per l'industria delle arti grafiche.

197. Utensili da cucine ad eccezione dei pesi, dei sistemi di protezione dei pesi, dei sistemi di protezione e stagnatura dei fondi e dei grandi apparecchi industriali.

201. Portapenne a serbatoio, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento.

206. Giradischi a gettone ad eccezione dei conduttori di corrente.

207. Apparecchi da cucine, dispositori e macchine, ad eccezione delle apparecchiature elettriche.

214. Bottoni per materassi e scivoli per mobili.

220. Spilli, ad eccezione di quelli comuni e di sicurezza per biancheria e per lavanderie e dei fermagli di sicurezza per prodotti autorizzati in altri paragrafi della presente tabella.

225. Riflettori, ad eccezione di quelli fotografici, nonchè dei rivestimenti per la galvanoplastica.

234. Raccordi o imboccature di raccordi, ad eccezione dei pezzi di raccordi o imbocchi di raccordi, qualora:

a) le proprietà fisiche e chimiche del liquido o del gas che passano attraverso il raccordo o l'imbocco del raccordo rendano pericolosa o impossibile l'utilizzazione di qualsiasi altro materiale;

b) l'otturatore è di un modello destinato ad essere utilizzato in sistema di condizionamento d'aria o di refrigerazione.

235. Parti di ombrelli e parasoli.

237. Manici per valvole, ad eccezione delle guarnizioni per impianti sanitari.

245. Articoli domestici ad eccezione di quelli destinati agli alberghi, ristoranti, istituzioni e comunità religiose.

247. Motori per fuori bordo, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.

249. Corpi e fondelli dei recipienti in genere.

250. Nastri di imballaggio ad eccezione di quelli destinati ad imballaggi di esplosivi e di altri prodotti nei quali il rame viene impiegato a motivo delle sue caratteristiche.

Art. 2.

Nel divieto d'impiego di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge non rientrano: gli scarichi per vasche, i refrigeratori di grande formato, i nippli e cavi dei freni per biciclette nonchè le parti necessarie al funzionamento degli utensili e materiali di giardinaggio, rispettivamente indicati alle voci 60, 169, 185 e 203 della tabella *C* allegata al citato decreto-legge.

Roma, addì 21 dicembre 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(6490)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Si comunica che in data 21 dicembre 1951, è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge, il decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, recante: «Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero».

(6556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Luisa Ponticelli di Francesco, nata a Siena il 12 novembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(6451)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro dei bacini montani dei torrenti Fanante e Chiusa, affluenti di destra del fiume Savio.

Con decreto Presidenziale 1° ottobre 1951, n. 1472, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1951, al registro n. 12, foglio n. 128, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti Fanante e Chiusa, in territorio dei Comuni della provincia di Pesaro.

(6440)

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'irrigazione della Lugana, con sede in Sirmione (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 10900 del 12 dicembre 1951, è stato approvato, con modifiche, ai sensi degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio per l'irrigazione della Lugana, con sede nel comune di Sirmione (Brescia), deliberato dalla assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 26 marzo 1950.

(6441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 909 — Data: 25 gennaio 1942 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno Intestazione: Smaldone Luigi fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1574 — Data: 3 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Petrotta Rosolino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione - Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1455 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Flugy Claudio di Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L. 34.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 7 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Pizzi Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 5 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Orlando Giacomo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 25 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Rastelli Oreste fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 — Data: 3 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Locatelli Bertoli Giuseppina — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 815 — Data: 26 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Artesi Vincenzo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 12 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Iaia Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 8 marzo 1951 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Crisei Anna Filomena di Clemente — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 72.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuoti titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 novembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6057)

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero: 162334; Serie E; ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Sondrio; persona che ha denunziato il titolo: Banca popolare di Sondrio, sede di Sondrio; capitale nominale: L. 100.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 7 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1951

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio al 30 novembre 1951 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951 (suppletivo)		54.268		
Gestione di Bilanci				
Entrate e spese di bilancio effettive — Competenza	481.853		464.144	
Entrate e spese di bilancio effettive — Residui	84.384		180.924	
Totale		566.237		645.068
In conto movimento di capitali — Competenza	33.388		28.744	
In conto movimento di capitali — Residui	2.461		25.471	
Totale		35.849		54.215
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	681.668		658.077	
Conti correnti	1.437.726		1.351.485	
Incassi da regolare	797.953		772.803	
Altre gestioni	761.739		662.435	
Totale		3.678.986		3.444.800
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	164		263	
Pagamenti da regolare	69.310		116.920	
Altri crediti	1.032.939		1.108.722	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.503		1.542	
Totale		1.103.916		1.227.447
Totale generale incassi e pagamenti		5.439.256		5.371.530
Fondo di cassa al 30 novembre 1951				67.726
Totale a pareggio		5.439.256		5.439.256

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1951 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		67.726	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	250		
Pagamenti da regolare	120.512		
Altri crediti	247.803		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	698		
Totale crediti		369.263	
In complesso			436.989
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.081.508		
Conti correnti	270.887		
Incassi da regolare	58.980		
Altre gestioni	229.691		
Totale debiti			2.641.066
Situazione del Tesoro (passività)			2.204.077

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(6555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale dei candidati al concorso per esami a quarantacinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare (registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1949, registro Difesa-Marina n. 17, foglio n. 21);

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1950, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1950, registro Difesa-Marina n. 10, foglio n. 175);

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207; l'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 e successive modificazioni ed estensioni, e il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 59, nel quale è stata formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quarantacinque posti di contabile in prova, nel personale dei contabili della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 3 dicembre 1949:

1. Nacca Michele, punti 18,78.
2. Bertola Luciano, punti 18,60, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
3. Capitanio Vincenzo, punti 18,30, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
4. Pennacchi Angelo, punti 17,96, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
5. Ziliani Nicola, punti 17,91, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale, orfano di guerra.
6. Mazzei Franco, punti 17,83.
7. Pasquali Ugo, punti 17,80, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale.
8. Oreto Cesare, punti 17,60, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale.
9. Garofalo Vincenzo, punti 17,50.
10. Zanella Gianluigi, punti 17,48, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
11. Borgioli Siro, punti 17,46, combattente.
12. Stingo Vincenzo, punti 17,45.
13. Mazzi Renato, punti 17,41, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale.
14. Vergassola Giovanni, punti 17,40.
15. Manduzio Marcello, punti 17,38, reduce dalla prigionia, orfano di guerra, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
16. Picarelli Antonio, punti 17,33.
17. Nardone Luigi, punti 17,15.
18. Falchetti Mario, punti 17,03, invalido di guerra, combattente
19. Iozzi Vittorio, punti 17, figlio d'invalido di guerra.
20. Crisafi Vincenzo, punti 17, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale, ufficiale di complemento.
21. Bonaca Luciano, punti 17, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale.
22. Ragno Antonio, punti 16,99, nato l'11 giugno 1922.
23. Cristiano Luigi, punti 16,99, nato il 3 aprile 1925.
24. Colucci Giovanni, punti 16,98.
25. D'Auria Biagio, punti 16,93, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale, coniugato.
26. Demaldè Mario, punti 16,93, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
27. Stretti Carlo, punti 16,91, nato il 16 settembre 1928.
28. Libranti Benedetto, punti 16,91, nato il 7 luglio 1930.
29. Rodolico Sebastiano, punti 16,84.
30. Castrovillari Savino, punti 16,83, combattente.
31. Cacciamani-Alunno Ugo, punti 16,83, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
32. Scioli Giovanni, punti 16,81, combattente.
33. Brunetti Walter, punti 16,80, orfano di guerra.
34. Fassitelli Alessandro, punti 16,78.
35. Giordano Francesco, punti 16,76, orfano di guerra.
36. Barletta Antonio, punti 16,71, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
37. Esposito Vincenzo, punti 16,66, combattente.
38. Di Cesare Ernesto, punti 16,66.
39. Baliani Claudio, punti 16,60, profugo dell'Africa Italiana.
40. Miozzi Giovan Battista, punti 16,58.
41. Bertolucci Sergio, punti 16,57.
42. Acquaro Angelo, punti 16,46, combattente.
43. Piscopo Leonello, punti 16,45, combattente.
44. Forte Gennaro, punti 16,44.
45. Ursini Luciano, punti 16,43.
46. Capussela Pasquale, punti 16,41.
47. Buscaini Vinicio, punti 16,40, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
48. Santini Plinio, punti 16,40.
49. Bucci Francesco, punti 16,37.
50. Giacconi Tullio, punti 16,36.
51. Murri Gino, punti 16,34.
52. De Sanctis Oliviero, punti 16,33.
53. Pitocchi Federico, punti 16,30.
54. Petruzzelli Ciro, punti 16,29.
55. Rossi Rolando, punti 16,28, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
56. Storaro Luciano, punti 16,25, ufficiale di complemento.
57. Muscolino Francesco, punti 16,25, nato il 1° novembre 1925.
58. Esposito Guglielmo, punti 16,25, nato il 12 gennaio 1928.
59. Simoncini Bartolomeo, punti 16,16, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
60. Grosso Domenico, punti 16,16.
61. Di Mastropaolo Francesco, punti 16,15, combattente.
62. Mancino Salvatore, punti 16,10.
63. Soraci Giovan Battista, punti 16,08, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale, coniugato con due figli.
64. Cherchi Antonio, punti 16,08, dipendente di ruolo della Amministrazione statale.
65. Palazzo Michele, punti 16,01.
66. Startari Renato, punti 15,98.
67. Curcuruto Santi, punti 15,96, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
68. Quirino Paolo, punti 15,90.
69. Maloni Gino, punti 15,83, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale, orfano di guerra.
70. Serafini Alessandro, punti 15,83
71. Santagati Marino, punti 15,75, combattente.
72. Barbagelata Paolino, punti 15,75.
73. Gengo Domenico Antonio, punti 15,68.
74. Oliva Bruno, punti 15,66, figlio d'invalido di guerra.
75. Guglielmini Giuseppe, punti 15,66.
76. Spigai Renzo, punti 15,62, orfano di guerra, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale
77. Marangi Giacomo, punti 15,62.
78. Capuani Gian Mario, punti 15,60, figlio d'invalido di guerra.
79. Pisani Marcello, punti 15,60.
80. Pozzi Andrea, punti 15,58.
81. Sepigni Giorgio, punti 15,56, orfano di guerra.
82. Zullo Giuliano, punti 15,56.
83. Celesti Giuseppe, punti 15,55, reduce dalla prigionia, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
84. Porrotto Giulio, punti 15,51, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
85. Smorto Pietro, punti 15,51.
86. Milazzo Vincenzo, punti 15,50.
87. Firmamento Onorato, punti 15,42.
88. Borrelli Giovanni, punti 15,38.

89. Rosa Guido, punti 15,33.
90. Loreti Bruno punti 15,32, combattente.
91. Cascioli Vincenzo, punti 15,30.
92. Contini Libero Ferruccio, punti 15,26.
93. Scarfì Antonio, punti 15,25, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
94. D'Avino Gaetano, punti 15,21.
95. Fusco Ludovico, punti 15,20.
96. Calore Gilberto, punti 15,19, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
97. Massagli Vittorio, punti 15,13.
98. Maruelli Giovanni, punti 15,12, dipedente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
99. Grenna Ecceiso, punti 15,11, combattente.
100. Squillante Antonio, punti 15,08, combattente.
101. Stracuzzi Giovanni, punti 15,08, nato il 15 aprile 1926.
102. Di Pinto Luigi, punti 15,08, nato il 28 agosto 1926.
103. Sanchioni Lorenzo, punti 15,06.
104. Montemagno Vincenzino, punti 15, combattente, ufficiale di complemento.
105. Gargiulo Paolo, punti 15, combattente.
106. Errico Mario, punti 14,99.
107. Merlino Giovanni, punti 14,93, nato il 23 giugno 1922.
108. Valenti Francesco, punti 14,93, nato il 1° gennaio 1929.
109. Amore Corrado, punti 14,91.
110. Gambuzza Elio, punti 14,90.
111. Laganà Antonio, punti 14,86.
112. Maresca Agostino, punti 14,83.
113. Azzago Franco, punti 14,81.
114. Spinelli Elio, punti 14,78.
115. Tonielli Donato, punti 14,76, figlio d'invalido di guerra.
116. Pastorelli Virginio, punti 14,76, nato il 12 settembre 1926.
117. Giacomelli Umberto, punti 14,76, nato il 4 maggio 1929.
118. Orlando Giovanni, punti 14,75, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
119. De Angelis Tullio, punti 14,75, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
120. Sariconi Claudio, punti 14,66.
121. D'Angelo Domenico, punti 14,63.
122. Palmiero Giovanni, punti 14,61, orfano di guerra, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
123. Pellegri Ettore, punti 14,60, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
124. Guarneri Giuseppe, punti 14,60, combattente.
125. Impellizzieri Alfredo, punti 14,58, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
126. Testa Alfonso, punti 14,58.
127. Mirti Lamberto, punti 14,56, nato il 25 agosto 1924.
128. Migliaccio Gennaro, punti 14,56, nato il 21 settembre 1929.
129. Ciaroni Dario, punti 14,55.
130. Donato Antonino, punti 14,48, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
131. Petrinelli Michele, punti 14,46.
132. Salinas Antonio, punti 14,45.
133. Interlandi Elio, punti 14,44.
134. Vidori Italo, punti 14,43.
135. Salomoni Corrado, punti 14,36, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
136. Bonomo Alberto, punti 14,35, combattente, dipendente di ruolo dell'Amministrazione statale, vedovo con due figli.
137. Simonetta Mario, punti 14,35, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
138. Lorusso Vincenzo, punti 14,34.
139. Romano Giuseppe, punti 14,33, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
140. Inchingolo Nicola, punti 14,30.
141. Ingenito Mario, punti 14,25, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
142. Cicero Francesco, punti 14,25.
143. Giammarco Giorgio, punti 14,23, nato il 18 agosto 1924.
144. Cassarino Giovanni, punti 14,23, nato il 14 gennaio 1929.
145. Di Lorenzo Eno, punti 14,22.
146. Mocerino Angelo, punti 14,21.
147. Zimbaro Mario, punti 14,18.
148. Dilonardo Pietro, punti 14,17, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
149. D'Angelo Giovanni, punti 14,14.
150. Perrotti Emilio, punti 14,13.
151. Coppola Gaetano, punti 14,11.
152. Guida Aniello, punti 14,08, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale, nato l'8 ottobre 1925.
153. Fort Mario, punti 14,08, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale, nato il 29 maggio 1927.
154. Gentile Emilio, punti 14,08.
155. Cervino Alessandro, punti 14,06.
156. Zollo Armando, punti 14,03.
157. Battistella Cipriano, punti 14,01, combattente.
158. Rao Salvatore, punti 14, invalido di guerra, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
159. Puglisi Antonino, punti 13,97.
160. Capezzone Felice, punti 13,96.
161. Mariotti Casto, punti 13,95, combattente.
162. D'Adamo Michele, punti 13,93.
163. Causarano Giuseppe, punti 13,81.
164. Tronfi Roberto, punti 13,76, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
165. Cargiolli Aldo, punti 13,75.
166. Testaj Pietro, punti 13,66, combattente.
167. Somma Enrico, punti 13,65, partigiano combattente.
168. Palmieri Vincenzo, punti 13,65, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
169. Gaudioso Domenico, punti 13,58, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
170. De Martino Antonio, punti 13,58.
171. Orabona Ruggero, punti 13,55.
172. Barone Francesco, punti 13,53.
173. Nanni Vincenzo, punti 13,48.
174. Tiberio Corrado, punti 13,46, combattente.
175. Battista Gaetano, punti 13,43.
176. Passanisi Salvatore, punti 13,41, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
177. Perrone Cosmo, punti 13,36, combattente.
178. Grasso Giuseppe, punti 13,28.
179. Giunti Dante, punti 13,25, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale.
180. Benedetti Giuseppe, punti 13,25, combattente.
181. Bonfiglio Pietro, punti 13,03.
182. de Bernart Federico, punti 13, orfano di guerra.
183. Schiffini Renato, punti 13, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale, coniugato con un figlio.
184. Capeto Antonio, punti 13, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale.
185. Funari Remo, punti 13.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Nacca Michele
2. Bertola Luciano
3. Capitanio Vincenzo
4. Pennacchi Angelo
5. Ziliani Nicola
6. Mazzei Franco
7. Pasquali Ugo
8. Oreto Cesare
9. Garofalo Vincenzo
10. Zanella Gianluigi
11. Borgioli Siro
12. Stingo Vincenzo
13. Mazzi Renato
14. Vergassola Giovanni
15. Manduzio Marcello
16. Picarelli Antonio
17. Nardone Luigi
18. Falchetti Mario
19. Iozzi Vittorio
20. Crisafi Vincenzo
21. Bonaca Luciano
22. Ragno Antonio
23. Cristiano Luigi
24. Colucci Giovanni
25. Castrovillari Savino
26. Scioli Giovanni
27. Esposito Vincenzo
28. Baliani Claudio
29. Acquaro Angelo
30. Piscopo Leonello
31. Buscaini Vinicio
32. *Rossi Rolando*
33. Simoncini Bartolomeo
34. Di Mastropaolo Francesco
35. Santagati Marino
36. Celesti Giuseppe
37. Loreti Bruno
38. Scarfì Antonio
39. Grenna Ecceiso
40. Squillante Antonio
41. Montemagno Vincenzino
42. Gargiulo Paolo
43. Orlando Giovanni
44. Pellegri Ettore
45. Rao Salvatore

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. D'Auria Biagio
2. Demaldè Mario
3. *Stretti Carlo*
4. Libranti Benedetto
5. Rodolico Sebastiano
6. Cacciamani-Alunno Ugo
7. Brunetti Walter
8. Fassitelli Alessandro
9. Giordano Francesco
10. Barletta Antonio
11. Di Cesare Ernesto
12. *Miozzi Giovan Battista*
13. Bertolucci Sergio
14. Forte Gennaro
15. Ursini Luiciano
16. Capussela Pasquale
17. Santini Plinio
18. Bucci Francesco

19. Giacconi Tullio
20. Murri Gino
21. De Sanctis Oliviero
22. Pitocchi Federico
23. Petruzzelli Ciro
24. Storaro Luciano
25. Muscolino Francesco
26. Esposito Guglielmo
27. Grosso Domenico
28. Mancino Salvatore
29. Soraci Giovan Battista
30. Cherchi Antonio
31. Palazzo Michele
32. Startari Renato
33. Curcuruto Santi
34. Quirino Paolo
35. Maloni Gino
36. Serafini Alessandro
37. Barbagelata Paolino
38. Gengo Domenico Antonio
39. Oliva Bruno
40. Guglielmini Giuseppe
41. Spigai Renzo
42. Marangi Giacomo
43. Capuani Gian Mario
44. Pisani Marcello
45. Pozzi Andrea
46. Sepigni Giorgio
47. Zullo Giuliano
48. Porrotto Giulio
49. Smorto Pietro
50. Milazzo Vincenzo
51 Firmamento Onorato
52. Borrelli Giovanni
53. Rosa Guido
54. Cascioli Vincenzo
55. Contini Libero-Ferruccio
56. D'Avino Gaetano
57. Fusco Ludovico
58. Calore Gilberto
59. Massagli Vittorio
60. Maruelli Giovanni
61. Stracuzzi Giovanni
62. Di Pinto Luigi
63. Sanchioni Lorenzo
64. Errico Mario
65. Merlino Giovanni
66. Valenti Francesco
67. Amore Corrado
68. Gambuzza Elio
69. Laganà Antonio
70. Maresca Agostino
71. Azzago Franco
72. Spinelli Elio
73. Tonielli Donato
74. Pastorelli Virginio
75. Giacomelli Umberto
76. De Angelis Tullio
77. Sariconi Claudio
78. D'Angelo Domenico
79. Palmiero Giovanni
80. Guarnieri Giuseppe
81. Impellizzieri Alfredo
82. Testa Alfonso
83. Mirti Lamberto
84. Migliaccio Gennaro
85. Ciaroni Dario
86. Donato Antonino
87. Petrinelli Michele
88. Salinas Antonio
89. Interlandi Elio
90. Vidori Italo
91. Salomoni Corrado
92. Bonomo Alberto
93. Simonetta Mario
94. Lorusso Vincenzo
95. Romano Giuseppe
96. Inchingolo Nicola
97. Ingenito Mario
98. Cicero Francesco
99. Giammarco Giorgio
100. Cassarino Giovanni
101. Di Lorenzo Eno
102. Mocerino Angelo
103. Zimbaro Mario
104. Dilonardo Pietro
105. D'Angelo Giovanni
106. Perrotti Emilio
107. Coppola Gaetano
108. Guida Aniello
109. Fort Mario
110. Gentile Emilio
111. Cervino Alessandro
112. Zollo Armando
113. Battistella Cipriano
114. Puglisi Antonino
115. Capezzone Felice
116. Mariotti Casto
117. D'Adamo Michele
118. Causarano Giuseppe
119. Tronfi Roberto
120. Cargiolli Aldo
121. Testaj Pietro
122. Somma Enrico
123. Palmieri Vincenzo
124. Gaudioso Domenico
125. De Martino Antonio
126. Orabona Ruggero
127. Barone Francesco
128. Nanni Vincenzo
129. Tiberio Corrado
130. Battista Gaetano
131. Passanisi Salvatore
132. Perrone Cosmo
133. Grasso Giuseppe
134. Giunti Dante
135. Benedetti Giuseppe
136. Bonfiglio Pietro
137. de Bernart Federico
138. Schiffini Renato
139. Capeto Antonio
140. Funari Remo

Art. 4.

I seguenti candidati sono nominati, nell'ordine appresso indicato, contabili in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei contabili della Marina militare a decorrere dal 1° agosto 1951, con l'assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B* e cioè L. 16.775, tenuto presente che i signori Stingo Vincenzo e Cristiano Luigi devono considerarsi rinunciatari:

1. Nacca Michele
2. Bertola Luciano
3. Capitanio Vincenzo
4. Pennacchi Angelo
5. Ziliani Nicola
6. Mazzei Franco
7. Pasquali Ugo
8. Oreto Cesare
9. Garofalo Vincenzo
10. Zanella Gianluigi
11. Borgioli Siro
12. Mazzi Renato
13. Vergassola Giovanni
14. Manduzio Marcello
15. Picarelli Antonio
16. Nardone Luigi
17. Falchetti Mario
18. Iozzi Vittorio
19. Crisafi Vincenzo
20. Bonaca Luciano
21. Ragno Antonio
22. Colucci Giovanni
23. Castrovillari Savino
24. Scioli Giovanni
25. Esposito Vincenzo
26. Baliani Claudio
27. Acquaro Angelo
28. Piscopo Leonello
29. Buscaini Vinicio
30. Rossi Rolando
31. Simoncini Bartolomeo
32. Di Mastropaolo Francesco
33. Santagati Marino
34. Celesti Giuseppe
35. Loreti Bruno
36. Scarfì Antonio
37. Grenna Eccelso
38. Squillante Antonio
39. Montemagno Vincenzino
40. Gargiulo Paolo
41. Orlando Giovanni
42. Pellegri Ettore
43. Rao Salvatore
44. D'Auria Biagio
45. Demaldè Mario

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1951

p. *il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1951
Registro Difesa Marina n. 15, *foglio n.* 308. — CILLO

(6430)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a nominare in prova i vincitori del concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe, bandito con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 1672, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1950, al registro n. 20, foglio n. 22, con il quale è stato bandito il concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1951, n. 926, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 26, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 del 24 ottobre 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/218/200125 in data 15 novembre 1951;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova, con decorrenza unica dal 16 dicembre 1951, i vincitori del concorso di cui al precitato decreto Ministeriale 12 settembre 1951, n. 926.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 27, *foglio n.* 182. — CASABURI

(6525)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.